

## REGOLAMENTO

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSIEL-  
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.p.A.

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 comma 1 legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di INSIEL-Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., di seguito INSIEL.

### Articolo 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

## CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

### Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4.
2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.

3. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2012.

#### Articolo 4 - Avviso di selezione

1. L'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in applicazione a quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato 1 (alla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 (Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici). è pubblicato sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it). L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei.
2. L'avviso di selezione indica:
  - a) il profilo professionale ricercato;
  - b) il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
  - c) l'inquadramento contrattuale previsto;
  - d) quali requisiti di carattere generale devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;
  - e) la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
  - f) il termine e le modalità di partecipazione alla selezione;
  - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato, INSIEL si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

#### Articolo 5 - Domanda di selezione

Gli/Le interessati/e possono partecipare alla selezione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it) e con le modalità indicate dallo stesso.

#### Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da un numero dispari di membri (almeno tre) ed è nominata dal Direttore Generale o da un suo delegato.
2. La composizione della commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.
3. Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare alcuno dei componenti della commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.
4. Non può far parte della commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze di altra natura. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
5. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte della Società.
6. La commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e.

#### Articolo 7 - Graduatoria

1. La commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e.
2. INSIEL può stabilire l'utilizzo delle graduatorie delle selezioni, nell'anno successivo alla data di loro formazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.

### CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

## Articolo 8 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal Titolo VII del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione al fatto che le stesse hanno carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente per le quali si rinvia all'emanando "Albo Avvocati", nonché i "Servizi Legali" secondo quanto previsto dall'articolo 20 e dall'All. 2B al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
  - b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

## Articolo 9 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. INSIEL, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
  - b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
- a. Possesso dei requisiti di carattere generale
  - b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
  - c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
  - d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
  - e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
  - f. Pubblicazioni Scientifiche;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'articolo 6.
5. Si applicano gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

#### Articolo 10 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
  - b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
  - c. qualora, e solo per importi inferiori a € 20.000,00, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

#### CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 11 - Costituzione Albo Consulenti

1. INSIEL può istituire un Albo Consulenti con l'obiettivo di assicurare la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.
2. La formazione dell'Albo viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web della Società, per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.
3. Nell'avviso vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.

4. Le persone interessate devono presentare domanda entro i termini fissati dall'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo tutte le informazioni richieste. Le domande vengono valutate da una apposita Commissione che accerterà i requisiti e quindi la validità dell'inserimento del professionista all'interno dell'Albo.
5. L'Albo ha validità, di norma, annuale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso, e, comunque, fino all'approvazione di un nuovo Albo.
6. L'ordine di inserimento nella lista dei candidati riconosciuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti all'Albo i candidati da selezionare per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10.

#### Articolo 12 – Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il titolare del trattamento è Insiel Spa con sede legale in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, il responsabile del trattamento è indicato sul sito Insiel.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati contenuti nei Curriculum e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e del Capo II del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito Insiel in applicazione del decreto legislativo 33/2013.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.



6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, Insiel potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:
  - a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
  - b. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
  - c. al personale di Insiel che cura il procedimento; al personale di Insiel in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
  - d. soggetti che operano con Insiel per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
  - e. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto de-gli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
7. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

#### Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it).